



M
41783-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

| | | |
|----------------------|----------------|--------------------|
| Vincenzo Rotundo | - Presidente - | Sent. n. sez. 1418 |
| Giorgio Fidelbo | - Relatore - | CC - 05/07/2017 |
| Massimo Ricciarelli | | R.G.N. 4529/17 |
| Emilia Anna Giordano | | |
| Alessandra Bassi | | |

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari avverso l'ordinanza del 02/05/2016 emessa dal Tribunale di Bari nel procedimento a carico di (omissis)

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Antonello Mura, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso;

udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 2 maggio 2016 con cui il

Tribunale di Bari, dopo aver convalidato l'arresto di (omissis) per il reato di evasione, ha restituito gli atti al pubblico ministero ritenendo di non poter procedere al giudizio direttissimo per la mancata comparizione in udienza dell'imputato, nuovamente evaso dopo la sottoposizione alla misura cautelare.

Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe violato gli artt. 449, 452 e 558 cod. proc. pen., in quanto, una volta convalidato l'arresto, avrebbe comunque dovuto disporre il giudizio direttissimo anche nell'assenza dell'imputato; la restituzione degli atti al pubblico ministero configura un atto abnorme, sicché chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale perché prosegua nelle forme del giudizio direttissimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è fondato.

1.1. Il pubblico ministero ricorrente ha posto la questione se il giudice possa o meno convalidare l'arresto e procedere al contestuale giudizio direttissimo nel caso in cui l'imputato, per situazioni contingenti, non sia presente in udienza, sussistendo pertanto un suo obiettivo e legittimo impedimento a comparire.

Sul tema esiste un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.

1.2. Secondo un primo indirizzo il legittimo impedimento dell'imputato, impedendo la sua "presentazione" e il conseguente dibattimento sarebbe incompatibile con l'incardinazione del procedimento davanti al giudice e, quindi, escluderebbe la possibilità della cognizione del giudice del rito direttissimo, tenuto conto della necessità della contestazione orale dell'imputazione. Si è inoltre osservato che l'ipotesi del legittimo impedimento a comparire sarebbe diversa da quella della volontaria sottrazione dell'imputato, come nel caso della sua intervenuta evasione (Sez. 4 n. 26450 del 04/06/2009, El Chaitani; Sez. 4, n. 19300, del 28/01/2005, Pape).

1.3. Un diverso orientamento ritiene invece che la mancata presenza dell'imputato per legittimo impedimento non costituisce evenienza preclusiva del giudizio di convalida dell'arresto e contestuale instaurazione del rito direttissimo (Sez. 6, n. 53850 del 18/12/2014, Fini; Sez. 5, n. 24612 del 26/05/2009, Incandela; Sez. 6, n. 3410 del 25/01/2011, Ben Kabal). Tale



principio è stato enunciato anche nel caso di assenza volontaria, come nel caso in esame, in cui l'imputato è evaso (cfr., Sez. 6, n. 17193 del 18/04/2007, Donea; Sez. 5, n. 11589 del 10/02/2006, Naidin).

2. Il Collegio condivide quest'ultimo indirizzo.

La tesi che nega l'applicabilità dell'art. 391, comma 3, cod. proc. pen., al caso della richiesta di convalida e contestuale giudizio direttissimo si fonda sostanzialmente su due ragioni: a) l'impossibilità di procedere alla contestazione orale dell'imputazione; b) l'incompatibilità strutturale del rito in assenza dell'imputato arrestato, perché legittimamente impedito.

Si osserva al riguardo che l'impossibilità di una contestazione orale dell'imputazione è peculiarità propria dell'impedimento a comparire dell'arrestato e, per sé, non spiega perché tal genere di contestazione potrebbe mancare davanti al GIP (e non violando in modo determinante alcuna possibilità di difesa) ed invece essere essenziale (sempre sotto il profilo dell'efficacia della contestazione dell'imputazione) davanti al giudice del dibattimento.

Inoltre, non può affermarsi sussistere alcuna incompatibilità strutturale tra convalida/rito direttissimo e temporaneo impedimento dell'imputato arrestato. Il rito direttissimo, infatti, è per sé compatibile anche con l'assenza dell'imputato, essendo adottabile anche nei confronti di imputato in stato di libertà. Nè la assoluta contestualità tra convalida e giudizio (inteso come celebrazione del processo e decisione sull'imputazione) risulta essere elemento strutturale indispensabile: basti pensare alla fisiologica possibilità che l'arrestato, pur presente, chieda i termini a difesa e, in esito al loro decorso, eventuali riti alternativi.

Infine, nessuna diversità va rilevata tra le fattispecie dell'impedimento legittimo e della volontà di sottrazione (nel caso di evasione), posto che sul piano sistematico vi è in entrambi i casi la situazione di una convalida di arresto con richiesta di rito direttissimo proposta in un contesto di urgenza, per la valutazione della legittimità dell'arresto, e tuttavia nella fisica assenza dell'imputato arrestato.

Più precisamente è stato rilevato come la ipotizzata differenziazione di trattamento tra le situazioni dell'arrestato assente per legittimo impedimento e quello tale per scelta (l'evaso) condurrebbe ad un esito irragionevole

imponendo la carcerazione dell'assente per impedimento legittimo, a fronte della possibile trattazione in stato di libertà dell'evaso (Sez. 6, n. 53850 del 18/12/2014, Fini).

La sentenza da ultimo citata ha messo bene in evidenza come «risulterebbe del tutto singolare, sul piano della ricostruzione sistematica, che a fronte del ritenuto eccezionale pregiudizio del non poter avere una tempestiva contestazione orale dell'imputazione (e nonostante il suo difensore debba essere ascoltato e possa svolgere ogni difesa) l'arrestato fosse, come conseguenza immediata della tutela apprestata per tale potenziale lesione, costretto a "passare" per la casa circondariale, appena cessata la situazione che ne ha determinato l'impedimento legittimo e dopo aver comunque "subito" un provvedimento di convalida in sua assenza (art. 391 cod. proc. pen.) e l'adozione di misura cautelare custodiale (art. 391, commi 4 e 5)».


3. Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto secondo cui il legittimo impedimento che non permette la presenza fisica dell'arrestato all'udienza non è ostativo alla richiesta di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, ai sensi dell'art. 558 cod. proc. pen., anche nell'ipotesi di allontanamento volontario dell'imputato determinato da evasione. Conseguentemente l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Bari per nuova deliberazione.

P. Q. M.


Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per il giudizio.

Così deciso il 05/07/2017

Il Consigliere estensore
Giorgio Fidelbo



Il Presidente
Vincenzo Rotundo





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 13 settembre 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96